RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 9

I posti di conservatore delle ipoteche delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª sono conferiti o per promozione, a termini dell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ai conservatori delle ipoteche delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, al personale che gia' rivesta grado pari a quello da conferire e che appartenga:

al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

oppure al gruppo B della stessa amministrazione che sia laureato o transitoriamente considerato di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e sempreche', in quest'ultimo caso, non trovi applicazione il successivo art. 40 della presente legge;

ovvero alla carriera amministrativa del Ministero della finanze o delle Intendenze di finanza.

E' in facolta' del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª anche a funzionari di gruppo A appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria, che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

I posti vacanti di conservatore delle ipoteche di 5ª classe sono conferiti, mediante esame di concorso, ai funzionari dei ruoli indicati nei precedenti commi che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione dello Stato per almeno otto anni e siano provvisti di laurea oppure considerati transitoriamente di gruppo A a norma del citato art. 193, sempreche' in quest'ultimo caso non trovi applicazione il successivo art. 40 della presente legge.

La composizione della Commissione giudicatrice e le norme per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma saranno fissate nel regolamento.

I posti di conservatore di 1ª classe da conferirsi al personale estraneo a quello delle Conservatorie, non possono superare il numero di due per ogni quattro posti che si rendono vacanti.

I posti di conservatore delle classi 2ª, 3ª e 4ª da conferirsi al personale estraneo a quello delle Conservatorie non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non piu' di uno puo' essere assegnato ai funzionari

di cui al secondo comma del presente articolo.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it